

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4835

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MALFATTI FRANCESCO** e **USVARDI**

Presentata il 1° febbraio 1968

Integrazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riguardante la soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, recante il titolo: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », prevede, al primo comma, il collocamento nei ruoli aggiunti degli « impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformità a disposizioni di legge ».

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che la domanda per il suddetto collocamento deve essere presentata comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, per coloro che hanno già maturato le anzianità di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ora, risulta che alcuni dipendenti non di ruolo, anche con molti anni di servizio, per avere ignorato tale disposizione, o esserne venuti a conoscenza in ritardo, non hanno fatto la domanda o non l'hanno fatta nei termini previsti, per cui si trovano tutt'ora nella posizione di non di ruolo e questo quando il legislatore addirittura ha abolito i ruoli aggiunti, con legge 4 febbraio 1966, n. 32.

Per questo si rende necessario integrare quest'ultima legge nel senso di rendere applicabile a detto personale quanto previsto dall'articolo 2 della stessa legge.

Questi i motivi per cui raccomandiamo alla vostra attenzione ed approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, recante il titolo « Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato », è aggiunto il seguente comma:

« Quanto previsto dal presente articolo si applica anche a tutti coloro che, avendone diritto, non provvidero, a suo tempo, a fare la domanda, nei termini previsti dall'articolo 23 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, per il passaggio nei ruoli aggiunti ».